



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it
e-mail : protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

ORDINANZA Registro Ufficiale di Governo N. 16 del 28-07-2021

Oggetto: SFALCIO ERBA, PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI, AREE LIBERE, LOTTI NON ANCORA EDIFICATI E/O CORTI DI FABBRICATI

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità della salute pubblica di persone e beni;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (mosche Zanzare ecc...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere, o rendere poco visibile, la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- può costituire talvolta ricettacolo di sporcizia e rifiuti;
- può ostruire tombini e caditoie stradali;
- può, con la caduta di foglie e/o frutti dai rami che si protendono oltre il ciglio stradale, rendere sdruciolosa l'area;

RILEVATO che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano (capoluogo e periferie), producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziali pericoli per la salute ed il benessere dei cittadini;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro del cittadino;

SENTITO il parere del Comando di Polizia Locale dell-Unione di Comuni Verona Est;
RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, L. 241/90, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;
VISTO l'art. 117 del D. Lgs. 112/98;
VISTO l'art. 13 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 4 del 28.01.04, integrato con D.C.C. n. 14 del 29.03.2016 e modificato ed integrato con D.C.C. 19 del 09.07.2019;
VISTI gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" con particolare riferimento all'art. 29;
VISTI gli artt. 832 e seg. Del Codice Civile;

ORDINA

Con effetto immediato e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali/industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi in genere di ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:

- **taglio** della vegetazione incolta, ed in particolare di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, loro rimozione, e diserbo mantenendo un'altezza del manto erboso per non più di 20 cm;
- **taglio** degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- **taglio** delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.

I proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati:

- **a tenere** regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- **a tagliare** i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
- **a pulire** sistematicamente il tratto di strada occupato da rami-foglie-frutti caduti dagli alberi dei fondi privati;
- **le operazioni** di potatura e di pulizia devono in ogni caso essere eseguite ogniqualvolta risultino necessarie;
- **a conservare** in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade..

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in modo tale da garantire la perfetta manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro.

INFORMA ED AVVERTE

- che le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 25,00= ad €uro 500,00= secondo le modalità previste dalla L. n. 689/1981 e sm.i.;
- gli interventi di pulizia a carico degli eventuali inadempienti dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10° giorno dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'Ufficio ed addebitando tutte le spese sostenute agli inadempienti;
- la Polizia Locale, in particolare, e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;
- la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Caldiero;
- contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. Dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. Dalla sua pubblicazione.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to Lovato Marcello

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)